COPIA

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)

GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 7 del 13/01/2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI).

L'anno duemilaventiquattro e questo dì tredici del mese di gennaio alle ore 13,10 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - PRESIDENTE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	PRESIDENTE	s	
ROSSI RICCARDO	ASSESSORE - VICE SINDACO	s	
BURLA PAOLO	ASSESSORE		s

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Giuseppe Conte Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021;

Considerato che il detto CCNL, tra le altre cose, reca la nuova disciplina delle progressioni tra aree (c.d. "progressioni verticali");

Letti, in particolare, gli art. 13, commi 6 e seguenti, e 16 del citato CCNL;

Letto, altresì, l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, di adottare un apposito atto regolamentare che recepisca la detta disciplina e rechi le norme di dettaglio occorrenti;

Visto, all'uopo, il "Regolamento per le progressioni tra aree (progressioni verticali)" allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e **ritenuto** di procedere alla sua approvazione;

Preso atto che:

- la proposta del detto Regolamento è stata trasmessa preventivamente alle OO.SS. ed alle R.S.U. con PEC/email del 09.12.2023 e che, inoltre, nella sessione negoziale integrativa del 13.12.2023, come da verbale depositato agli atti di ufficio, le parti presenti alla sessione negoziale hanno espresso il loro parere favorevole in ordine al medesimo Regolamento;
- il detto Regolamento, inoltre, è stato allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in via definitiva nella sessione negoziale del 28.12.2023, come da verbale depositato agli atti di ufficio, ed è stato successivamente comunicato alle OO.SS. ed alla R.S.U. con PEC/email del 30.12.2023 in allegato al CCDI;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in materia, in virtù del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. A) e 48, comma 3, del TUEL, atteso che il presente regolamento ben può ricondursi nell'alveo della disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2001;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare il "Regolamento per le progressioni tra aree (progressioni verticali)", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, dall'entrata in vigore del Regolamento, si intenderà abrogata ogni disposizione, regolamentare e non, vigente al momento dell'entrata in vigore del Regolamento medesimo, in contrasto con lo stesso;
- di trasmettere il detto Regolamento, per opportuna conoscenza, ai dipendenti dell'Ente, alle OO.SS. e alle R.S.U.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Giuseppe Conte

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **22/01/2024** al **06/02/2024** al n. **122** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Giuseppe Conte

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2024 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro lì *13/01/2024*

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Giuseppe Conte

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr.Giuseppe Conte

Lì .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per le progressioni tra aree (c.d. "progressioni verticali"), in coerenza con quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dall'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Definizione e finalità

Le progressioni tra aree (progressioni verticali) consistono nel passaggio dall'area di appartenenza così come delineata del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 a quella immediatamente superiore e sono riservate ai dipendenti dell'Ente assunti a tempo indeterminato. La finalità delle progressioni verticali è quella di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza.

Le progressioni verticali possono avvenire secondo la modalità ordinaria oppure in deroga.

Art. 3 – Modalità ordinaria

Le progressioni verticali ordinarie avvengono nel rispetto dei piani triennali del fabbisogno di personale (ovvero nella relativa sezione contenuta nel PIAO) e quindi devono essere ivi previste, facendo salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Le progressioni tra le aree avvengono ordinariamente tramite procedura comparativa, preceduta dalla pubblicazione di un bando/avviso.

Alla procedura comparativa possono partecipare i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere assunti a tempo indeterminato presso l'Ente;
- essere appartenenti alla categoria/Area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione per un periodo minimo di almeno 36 mesi;
- non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.

La procedura comparativa è indetta con Determinazione del Responsabile del personale, in qualità di Responsabile della procedura, che provvede altresì all'approvazione del bando/avviso. All'esito della raccolta delle domande e dopo averne verificato l'ammissibilità, il Responsabile del personale provvede a nominare la Commissione valutativa, composta da n. 3 componenti, che possono essere scelti anche al di fuori dell'Ente, purché in possesso delle necessarie competenze ed esperienza.

Della Commissione valutativa non possono far parte coloro che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura. Parimenti, nel caso in cui il Responsabile del personale intenda partecipare alla procedura, questi si astiene e la procedura è indetta da altro Responsabile o dal Segretario comunale. Il Segretario comunale, all'occorrenza, può fungere da Responsabile della procedura e far parte altresì della Commissione.

La Commissione provvede all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria che viene quindi approvata dal Responsabile del personale.

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Art. 4 – Formazione della graduatoria

La graduatoria, fino al raggiungimento di un punteggio massimo possibile di 100 punti, viene definita in base ai seguenti criteri:

1) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità - **punteggio massimo 40 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Media performance nel triennio	Punteggio attribuito
media del 100% del punteggio massimo ottenibile	40
media dal 91% al 99% del punteggio massimo ottenibile	35
media dal 81% al 90% del punteggio massimo ottenibile	30
media dal 71% al 80% del punteggio massimo ottenibile	25
media fino al 70% del punteggio massimo ottenibile	20

2) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno - **punteggio massimo 30 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Titoli/Competenze	Punteggio
Titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l'accesso all'area dall'esterno	5 punti per ogni titolo ulteriore

(nota: il punteggio della laurea triennale viene assorbito da quello della corrispondente laurea magistrale-specialistica, pertanto non vi è sommatoria tra le due a meno che non si tratti di indirizzi diversi, nel qual caso le lauree vengono valutate autonomamente. La sola laurea triennale, ad ogni modo, legittima l'attribuzione del punteggio laddove costituisca "titolo di studio superiore", secondo la definizione di cui sopra. Per "titolo di studio superiore" si intendono anche Master e Dottorato di ricerca)

3) numero e tipologia degli incarichi rivestiti - **punteggio massimo 30 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Tipologia incarico	Punteggio
Responsabile di Ufficio/Settore/Servizio	8 per ogni incarico
RUP nell'ambito delle procedure di gara	5 per ogni incarico
Altre tipologie di incarico	3 per ogni incarico

N.B.: deve trattarsi di incarico formalmente conferito e di durata di almeno un mese

In caso di parità dei punteggi, i criteri di priorità sono, nell'ordine, i seguenti:

1) maggiore anzianità di servizio presso l'Ente (fa fede la data di assunzione a tempo indeterminato presso l'Ente)

2) maggiore anzianità anagrafica

Art. 5 – Riesame

Entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i dipendenti che hanno partecipato alla procedura possono presentare motivata istanza di riesame alla Commissione, laddove ritengano che vi siano stati errori nell'attribuzione dei punteggi. La Commissione decide sull'istanza, di norma, nei successivi dieci giorni, se del caso assumendo i provvedimenti conseguenti.

Art. 6 – Progressioni verticali in deroga. Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025

Fino al 31 dicembre 2025 le progressioni tra aree possono avvenire altresì mediante procedure valutative a cui sono ammessi i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente da almeno 36 mesi, in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, ossia:

Progressioni tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori a Area degli Operatori Esperti	a) Assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del sistema di classificazione precedente al CCNL del 16.11.2022
da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del sistema di classificazione precedente al CCNL del 16.11.2022 oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del sistema di classificazione precedente al CCNL del 16.11.2022
da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del sistema di classificazione precedente al CCNL del 16.11.2022 oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del sistema di classificazione precedente al CCNL del 16.11.2022

I requisiti di cui sopra costituiscono i requisiti minimi di accesso alla procedura valutativa.

Relativamente alla procedura (indizione, presentazione delle domande, Commissione, riesame, ecc…) trova applicazione quanto sopra statuito a proposito delle progressioni verticali con modalità ordinaria. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

La graduatoria, fino al raggiungimento di un punteggio massimo possibile di 100 punti, viene definita in base ai seguenti criteri:

1) Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato, presso l'Ente di appartenenza– **Punteggio massimo 35 punti**, calcolato come di seguito indicato:

0,30 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni

N.B.: vengono considerati solo i periodi ULTERIORI rispetto ai requisiti minimi di cui alla tabella che precede. Ad esempio: per le progressioni da Area degli Operatori a Area degli Operatori Esperti vengono considerati solo i periodi eccedenti i 5 anni di esperienza minima richiesta

2) Titolo di studio - **Punteggio massimo 35 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Titolo	Punteggio
Diploma*	6
Laurea triennale **	10
Laurea magistrale-specialistica **	15
Lauree triennali ulteriori ***	5
Lauree magistrali-specialistiche ulteriori ***	7
Master di primo livello	2
Master di secondo livello	3
Dottorato di ricerca	4

* Limitatamente alle progressioni da Area degli Operatori a Area degli Operatori Esperti nonché alle progressioni da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori allorquando ci si è avvalsi del criterio sub b) di cui alla tabella che precede sui requisiti minimi

** Limitatamente alle progressioni da Area degli Operatori a Area degli Operatori Esperti ed alle progressioni da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori

*** Limitatamente alle progressioni da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Il suddetto punteggio viene attribuito, nel caso sub a) di cui alla

tabella sopra, per l'eventuale laurea ulteriore rispetto a quella ivi richiesta come requisito minimo. (nota: il punteggio della laurea triennale viene assorbito da quello della corrispondente laurea magistrale-specialistica, pertanto non vi è sommatoria tra le due)

3) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. **Punteggio massimo 30 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Competenze	Punteggio
Competenze informatiche certificate *	2 per ogni certificazione posseduta
Competenze linguistiche certificate *	2 per ogni certificazione posseduta
Abilitazioni professionali	5 per ogni abilitazione posseduta
Competenze acquisite attraverso percorsi formativi *	3 per ogni certificazione posseduta

* con esclusivo riferimento a corsi per i quali è necessario sostenere un esame finale di abilitazione o il conseguimento di una certificazione delle competenze acquisite (sono esclusi i semplici corsi di formazione che rilasciano l'attestato di partecipazione)

In caso di parità dei punteggi, i criteri di priorità sono, nell'ordine, i seguenti:

1) maggiore anzianità di servizio presso l'Ente (fa fede la data di assunzione a tempo indeterminato presso l'Ente)

2) maggiore anzianità anagrafica

Art. 7 – Risorse per le progressioni verticali in deroga

Ai sensi dell'art. 13, comma 8, del CCNL Funzioni Locali 2022, le progressioni verticali in deroga sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018.

Art. 8 – Progressioni verticali in deroga e accesso dall'esterno

Come chiarito dall'ARAN con l'orientamento applicativo CFL209, "*se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali di cui all'art. 13; se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno*

garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).".

Art. 9 – Trattamento economico

Al dipendente che ha conseguito la progressione verticale (sia essa ordinaria o in deroga) viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 10 – Esonero dal periodo di prova – Ferie – RIA

In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed al vigente CCNL. Le norme del presente regolamento che eventualmente risulteranno in contrasto con sopravvenute disposizioni di legge o sopravvenuti orientamenti (ARAN, Corte dei Conti, ecc…) si intenderanno disapplicate.